

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 29 gennaio 2001, n. 027/Pres.

Regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

TITOLO I
ASPETTI GENERALI

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente Regolamento dà esecuzione agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, in materia di gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2
(*Scopi*)

1. La fruizione delle zone cinofile deve riguardare l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi, lo svolgimento di prove e gare da parte della cinofilia e della falconeria, nonché l'attività di caccia simulata a cavallo con muta di cani e deve essere svolta da parte dei soggetti interessati secondo le disposizioni regolamentari predisposte in materia dalle Amministrazioni provinciali in virtù dell'articolo 24, comma 1, lettera f) della legge regionale 30/1999.

Art. 3
(*Tabellazione*)

1. Il territorio costituito in zona cinofila deve essere identificato a cura del gestore dell'impianto mediante tabelle di colore bianco, esenti da tasse ai sensi della normativa nazionale, dalle dimensioni di cm. 30 x 40, recanti in nero la denominazione della zona cinofila.

2. Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro delle zone cinofile ad un'altezza di 34 metri sul livello del terreno e a una distanza di 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella si possano vedere le due contigue.

3. Quando si tratti di terreni delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 cm. sul livello dell'acqua.

TITOLO II
ZONE CINOFILE REGIONALI

Art. 4
(Affidamento)

1. Il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria affida la gestione, senza fini di lucro, delle zone cinofile regionali di Premariacco e del Dandolo di Maniago all'associazione regionale dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), nonché provvede al rinnovo e alla revoca dell'affidamento medesimo.

2. L'affidamento deve essere rilasciato per un periodo non superiore a 7 annate venatorie, intendendosi per annata venatoria il periodo intercorrente tra il 1° aprile di un anno e il 31 marzo dell'anno successivo.

3. L'affidamento deve, in particolare, indicare l'associazione e il nome del rappresentante legale, la durata della gestione, nonché le condizioni alle quali é subordinata ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 4, della legge regionale 30/1999 e dell'articolo 8 del presente Regolamento.

4. L'affidamento deve essere reso noto a terzi tramite la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5
*(Requisiti per l'affidamento di una
zona cinofila regionale)*

1. Per ottenere in gestione una zona cinofila regionale, l'associazione operante in Regione deve essere riconosciuta da parte dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

Art. 6
*(Modalità per l'affidamento di zona
cinofila regionale)*

1. Per ottenere l'affidamento di cui all'articolo 4, il legale rappresentante della associazione regionale dell'Ente nazionale della cinofilia italiana deve presentare domanda in bollo al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

2. Assieme alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti:

- a) atto costitutivo e statuto dell'associazione regionale;
- b) atto da cui risulti il legale rappresentante;
- c) programma pluriennale di gestione comprendente, in particolare, le azioni riguardanti la salvaguardia dell'ambiente, delle colture agricole e della fauna,

- nonché le misure relative al risarcimento dei danni provocati dalla fauna e dall'attività di fruizione della zona cinofila;
- d) disciplinare per l'utilizzo della zona cinofila da parte dei soggetti interessati.

Art. 7
(Rinnovo dell'affidamento)

1. La domanda di rinnovo dell'affidamento delle zone cinofile regionali deve essere presentata in bollo al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria dal legale rappresentante dell'associazione regionale dell'Ente nazionale della cinofilia, almeno 90 giorni prima della scadenza dell'affidamento medesimo.

2. Assieme alla domanda di rinnovo devono essere presentati il programma e il disciplinare previsti alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 6.

Art. 8
(Obblighi)

1. L'associazione regionale dell'Ente nazionale della cinofilia deve:
- a) garantire l'uso delle zone cinofile regionali da parte delle riserve di caccia territorialmente interessate;
 - b) immettere, secondo le disposizioni regolamentari predisposte in materia dalle Province, fauna di allevamento, appartenente alle specie cacciabili, contrassegnata e garantita sotto il profilo sanitario;
 - c) impegnare, nell'annata successiva a quella di riferimento, l'eventuale utile di bilancio per azioni di miglioramento delle zone cinofile affidate;
 - d) trasmettere annualmente al Servizio per la gestione faunistica e venatoria una relazione sulla fruizione della zona cinofila regionale, comprendente il programma di impiego dell'eventuale utile di bilancio.

Art. 8 bis
(Zone cinofile con addestramento su cinghiale)⁽¹⁾

1. L'attività di addestramento ed allenamento di cani da caccia su cinghiale è effettuata in aree adeguatamente recintate aventi una superficie compresa tra dieci e cento ettari continui e contigui.

2. Nel caso in cui vengano addestrati e allenati esclusivamente cani di età inferiore ai quindici mesi, dette aree devono avere una superficie non inferiore ai tre ettari complessivi ed il numero di cinghiali immessi è in deroga a quanto previsto dal comma 7.

3. In tali aree, localizzate in terreni boschivi o cespugliati di scarso rilievo faunistico con una presenza di settori aperti pari ad almeno il 10% della superficie totale, è indispensabile la presenza di acqua sia per l'abbeverata che per l'insoglio e, all'occorrenza, la stessa deve essere rifornita dal gestore.

4. Al fine di non condizionare i contatti tra cinghiali e cani durante gli addestramenti, il perimetro di dette zone deve evitare angoli inferiori a centoventi gradi e condizioni di vicolo cieco.

5. All'interno di ogni zona deve essere presente almeno un recinto di cattura, situato solitamente in corrispondenza dei punti di alimentazione artificiale, munito di pareti tamponate con assi di legno al fine di prevenire possibili danni ai cinghiali catturati.

6. La recinzione possiede caratteristiche tecniche tali da impedire la fuga dei capi presenti nel recinto ed evitare il contatto con i soggetti naturali eventualmente presenti nella zona; essa è realizzata mediante rete in filo zincato con diametro non inferiore a tre millimetri e interrata per almeno venti centimetri, oppure inglobata in un cordolo in cemento. Alla base della recinzione vanno posti almeno tre fili spinati tesi all'interno della stessa: uno a livello del suolo, uno al bordo inferiore della rete e uno a dieci centimetri dal suolo. L'altezza della recinzione non è inferiore a centottanta centimetri fuori terra, da aumentarsi opportunamente nelle parti declivi. La palificazione di sostegno, da realizzarsi all'esterno del recinto, rispetta un intervallo non superiore ai quattro metri. Il perimetro esterno del recinto è protetto da una cinta di fili elettrificati posti ad una altezza di dieci, trenta e sessanta centimetri dal suolo, onde impedire l'avvicinamento di esemplari in libertà.

7. La densità massima di cinghiali presenti nel recinto, esclusivamente dello stesso sesso, è di due capi ogni dieci ettari, mentre il numero di cani in addestramento nel recinto non può superare i quattro soggetti per sciolta. L'addestramento può essere effettuato dall'alba al tramonto per non più di tre giorni la settimana non consecutivi. Tra ogni sessione di addestramento deve intercorrere una pausa di almeno un'ora. I cinghiali non possono rimanere all'interno della struttura per un periodo superiore ad un anno e devono comunque essere sostituiti qualora presentino segni di sofferenza fisica e comportamentale.

8. Durante il trasferimento dei cinghiali nel recinto è richiesta la presenza di un funzionario pubblico, che ne accerti la legittima provenienza, la prescritta documentazione sanitaria e l'adeguata marcatura.

9. I capi immessi devono provenire esclusivamente da allevamenti nazionali appartenenti alla specie sus scrofa. I cinghiali non più idonei all'addestramento possono essere abbattuti previa autorizzazione della competente Amministrazione Provinciale.

10. Il gestore deve possedere un registro di carico e scarico, vidimato dall'Amministrazione provinciale competente, riportante gli estremi degli identificativi posti sui cinghiali presenti nel recinto.

(1) Articolo aggiunto da art. 1, DPR Reg. 18/9/2006, n. 0281/Pres. (B.U.R. 11/10/2006, n. 41).

TITOLO III ALTRE ZONE CINOFILIE

Art. 9
(Autorizzazione)

1. Il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, su richiesta delle riserve di caccia, delle associazioni venatorie e cinofile locali, nonché degli imprenditori agricoli singoli o associati, autorizza l'istituzione di zone cinofile, nonché provvede al rinnovo e alla revoca delle autorizzazioni medesime.

2. L'autorizzazione deve essere rilasciata per un periodo non superiore a 5 annate venatorie, intendendosi per annata venatoria il periodo intercorrente tra il 1° aprile di un anno e il 31 marzo dell'anno successivo.

3. L'autorizzazione deve, in particolare, indicare il titolare e il nome del rappresentante legale, la durata, la superficie e il perimetro della zona cinofila nonché le eventuali condizioni alle quali l'autorizzazione è subordinata ai sensi dell'articolo 15.

4. L'autorizzazione deve essere resa nota a terzi tramite la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 10
(Requisiti per l'istituzione di zone cinofile)

1. I requisiti soggettivi per l'istituzione di una zona cinofila sono:

- a) appartenenza delle associazioni venatorie o cinofile, costituite sul territorio della riserva di caccia interessata, alle rispettive associazioni di categoria regionali;
- b) iscrizione degli imprenditori singoli o associati al Registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993 o dichiarazione di essere esentati ai sensi della legge regionale 13/1998;
- c) disponibilità dei fondi costituenti la zona cinofila per un periodo non inferiore all'autorizzazione richiesta, secondo quanto disposto dalla legge regionale 30/1999, articolo 12 ter, commi 1 e 2.

2. I requisiti oggettivi per l'istituzione di una zona cinofila sono:

- a) la continuità e contiguità dei terreni;
- b) scarso rilievo faunistico dell'area interessata;
- c) una distanza non inferiore a tre chilometri da una zona cinofila o azienda agriturismo-venatoria.

3. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano interruzioni del territorio oggetto dell'autorizzazione, eccezion fatta per le aree interdette all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 21, lettera e) della legge n. 157/1992.

Art. 11

*(Modalità per ottenere l'autorizzazione
all'istituzione di zona cinofila)*

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, i soggetti interessati devono presentare domanda in bollo al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

2. Assieme alla domanda, dalla quale deve risultare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) e b), devono essere presentati i seguenti documenti:

- a) atto costitutivo dell'associazione;
- b) atto da cui risulti il legale rappresentante;
- c) elenco dei terreni, facenti parte della zona cinofila, nel quale devono essere riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la ditta proprietaria, nonché l'atto da cui risulti la disponibilità ai sensi dell'articolo 12 ter, commi 1 e 2, della legge regionale 30/1999;
- d) carta topografica in scala 1:25.000 con la delimitazione dei confini della zona cinofila;
- e) planimetria catastale indicante i confini della zona cinofila e i numeri catastali dei terreni;
- f) disciplinare per l'utilizzo della zona da parte dei soggetti interessati.

Art. 12

(Rinnovo dell'autorizzazione)

1. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione di una zona cinofila deve essere presentata in bollo al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, almeno 90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Assieme alla domanda di rinnovo devono essere presentati i seguenti documenti:

- a) atto dal quale risulti la disponibilità temporale dei terreni costituenti la zona cinofila, secondo quanto disposto dall'articolo 12 ter, commi 1 e 2, della legge regionale 30/1999;
- b) disciplinare previsto dalla lettera f) dell'articolo 11.

Art. 13

(Criteri di priorità)

1. Nel rispetto dei limiti territoriali percentuali previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 30/1999, le strutture fisse permanenti, regolarmente autorizzate alla data del 31 dicembre 1999, possono essere istituite in zone cinofile, prioritariamente rispetto ad altri richiedenti, se presentano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento domanda al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

2. Tenuto conto delle richieste di cui al comma 1 e sempre nel rispetto dei limiti territoriali di cui al comma 1, è autorizzata l'istituzione di zone cinofile secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 14

(Tasse di concessione regionale)

1. Qualora il pagamento della tassa di concessione regionale, di cui all'articolo 27, comma 2 della legge regionale 30/1999, sia effettuato dopo il 31 marzo, è dovuta una sovrattassa per ritardato pagamento prevista dalla normativa nazionale sulle tasse di concessione governativa nella misura del 10%, se effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, e del 20%, se il pagamento è effettuato con oltre 30 giorni di ritardo.

2. Per l'annata venatoria relativa al primo rilascio dell'autorizzazione, la tassa di concessione regionale prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 30/1999, è dovuta in dodicesimi incluso il mese di emissione.

3. L'utilizzo della zona cinofila non è consentito in caso di mancato versamento della tassa annuale di concessione regionale.

Art. 15

(Obblighi)

1. I soggetti di cui all'articolo 9 devono:
- a) garantire l'uso della zona cinofila prioritariamente da parte dei cacciatori territorialmente interessati;
 - b) immettere, secondo le disposizioni regolamentari predisposte in materia dalle Province, fauna di allevamento, appartenente alle specie cacciabili, contrassegnata e garantita sotto il profilo sanitario;
 - c) abbattere fauna appartenente alle specie cacciabili nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 16

(Alternatività⁽¹⁾)

1. L'autorizzazione all'istituzione di una zona cinofila a favore di una Riserva di caccia determina, per il tempo della sua durata e salvo rinnovazione, la cessazione della destinazione della zona di addestramento e di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne).

2. Qualora l'autorizzazione all'istituzione di una zona cinofila sia rilasciata ad associazioni venatorie o cinofile o a imprenditori agricoli singoli o associati, la Riserva di caccia territorialmente interessata può mantenere o destinare all'addestramento e

all'allenamento dei cani da caccia una porzione del territorio ad essa assegnato non superiore al 5 per cento calcolato al netto della superficie della zona cinofila.

(1) Articolo sostituito da art. 1, DPR. 12/7/2005, n. 0227/Pres. (B.U.R. 3/8/2005, n. 31).

Art. 17
(*Revoca*)

1. L'autorizzazione a zona cinofila è sempre revocabile per i seguenti motivi:
- a) per mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di quelle del decreto di autorizzazione;
 - b) per non aver versato la tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento;
 - c) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se, rimosse, non vengano prontamente ripristinate;
 - d) per utilizzo diverso dagli scopi di cui all'articolo 2;
 - e) per mancata fruizione annuale superiore ai sei mesi anche non continuativi.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 18
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.